



PROVINCIA DI
PESCARA

SETTORE I - TECNICO

Servizio Gare & Contratti

PROCEDURA APERTA

GARA N.04_20PA-S

Bando prot. n.10057/2020

GUEE n. 2020/S 119-289508 del 22.6.2020

GURI n.72 del 24.06.2020

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO
5. SOGGETTI AMMESSI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. CONTRIBUTO ANAC E IMPOSTA DI BOLLO
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOCUMENTAZIONE
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSA

Con determina a contrarre n. 462 del 5.6.2020, la Provincia di Pescara (di seguito Ente o S.A.) ha stabilito di affidare il s.a.i. di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento denominato **"Scuole Innovative - Decreto MIUR n. 860/2015 - Realizzazione di un Biocampus in Località Villareia di Cepagatti (PE)"**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 c. 3, lett. b) e 157 del D.Lgs.vo 50/2106 ss.mm.ii. (di seguito Codice), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n.1 dell'ANAC e secondo il bando tipo n.3.

Luogo di esecuzione: provincia di Pescara codice NUTS ITF13

CUI S00212850689202000001 - CIG 8327975E5D - CUP C33H20000280001 (lavori);

CPV 71221000-3 - Servizi progettazione edifici

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch.Alessandra Berardi, nominato con atto n.326 del 24.04.2020;

ESCLUSIVAMENTE PER LA PRESENTE PROCEDURA SI PREGA DI RIFERIRSI AL SERVIZIO GARE E CONTRATTI tramite piattaforma telematica.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it> raggiungibile, attraverso apposito link, anche dal sito web dell'Ente, dove sono pubblicati gli atti relativi alla procedura (art.29) alla pag. <http://www.provincia.pescara.it/index.php/gare-e-contratti>. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella piattaforma telematica nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

È obbligatorio il possesso - da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare - di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38.2, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. e del CAD.

Si precisa che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella piattaforma telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati.

Qualora i concorrenti avessero la necessità di caricare più file all'interno di una cartella compressa (es. "***.zip") è obbligatorio firmare digitalmente ciascun file contenuto nella medesima cartella. **LA REGISTRAZIONE DELL'UTENTE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA PUBBLICA NON COINCIDE CON L'ISCRIZIONE ALL'ALBO OO.EE. DELLA PROVINCIA E NON È NECESSARIA ALCUNA VALIDAZIONE DA PARTE DELLA S.A..**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA. La documentazione di gara comprende:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;

3. patto integrità approvato con D.P. n.3/2020;
4. Capitolato Prestazionale;
5. prospetto di determinazione dei corrispettivi *Calcolo*;
6. schema di contratto;
7. elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica risultato vincitore del concorso di idee indetto dal MIUR.

I documenti e i modelli per le dichiarazioni sono disponibili sulla piattaforma.

Sono inoltre messi a disposizione sul sito web dell'Ente, alla pag. <http://www.provincia.pescara.it/index.php/home-trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/1852-modelli> alcuni modelli per la partecipazione in forme specifiche (es. rti).

2.2. CHIARIMENTI. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** tramite la piattaforma telematica, non oltre le ore 10:00 del 20.07.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al predetto termine e/o con modalità diverse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Le risposte saranno fornite entro il 21.7.2020.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica.

2.3. COMUNICAZIONI. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 52, 58 e 76.6 del Codice, **tutte** le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto avvengono mediante l'invio di PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico in fase di registrazione e tramite piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concorrente s'intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente aggiornate nella propria scheda di registrazione ed eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria concernente la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*ScuoleInnovative- Decreto MIUR n. 860/2015 - Realizzazione di un Biocampus in Località Villareia di Cepagatti (PE)*".

Il valore dell'appalto è suddiviso come riportato nella seguente tabella

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	71221000-3	€ 124.587,89
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		€ 121.454,79
TOTALE A BASE DI GARA		€ 246.042,68

L'importo a base di gara sopra indicato, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell'IVA, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, c. 8 del Codice" (di seguito d.m. 17.6.2016).

Il dettaglio delle prestazioni è riportato nell'apposito allegato al c.p. "Calcolo parcella a base di gara".

Le classi e categorie sono riportate all'art.6 del capitolato prestazionale (di seguito anche c.p.).

L'appalto è finanziato con fondi MIUR.

Ai sensi dell'art. 51 c. 1 del Codice l'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di intervento unitario che non consente la suddivisione in ulteriori lotti funzionali per la stretta interconnessione delle attività.

4. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine massimo complessivo di 240 (duecentoquaranta) giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio, secondo le indicazioni di cui all'art.16 del c.p..

La durata effettiva della prestazione sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

5. SOGGETTI AMMESSI - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dalle norme vigenti;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile- e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263 *Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*

- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in

possesto dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, c. 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

►le cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

►le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

6.1. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31.5.2010, n. 78).

6.2. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, c. 7, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente bando e in tutte le disposizioni di legge in materia, ancorché non espressamente richiamate (eterointegrazione). I requisiti devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'offerta sino alla conclusione dell'appalto.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 c. 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83, c. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)

- b) **iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83, c. 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83, c. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all' Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera.

- d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008. Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- e) I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall' ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 83, c. 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di prevenzione incendi (professionista antincendio)

- f) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno secondo quanto previsto D.M. 5 agosto 2011 (G.U. n.198 del 26.8.2011) recante "*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto Legislativo 8 marzo 2006 n.139*" con copia della documentazione attestante i crediti finalizzati all'aggiornamento professionale necessario al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero (**requisito abilitazione**) ovvero apposita dichiarazione.

Il concorrente indica il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- g) **fatturato** minimo annuo, compreso il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto [art. 83 c.4 a) Codice] relativo ai migliori due degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte l'importo a base di gara. Tale requisito è richiesto a garanzia della comprovata esperienza professionale maturata dal concorrente e quindi della capacità di svolgere il servizio oggetto di affidamento (affidabilità dell'affidatario).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che **abbiano iniziato l'attività da meno di due anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) Personale

Ai sensi dell'art. 83 c.6 del Codice, al concorrente si richiede la seguente **organizzazione di personale al fine di garantire il possesso di risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un elevato standard di qualità.**

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti) si richiede: numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi due anni, non inferiore a n. 4 unità.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.4 unità.

Il n. di 4 unità corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate per la realizzazione delle attività oggetto di appalto.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell' Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al trenta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per i soci attivi estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici verbale di nomina;
- per i dipendenti libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente ecc.

RUOLO	REQUISITI
Coordinatore del gruppo di progettazione	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria e iscrizione alla corrispondente Sezione del relativo Ordine Professionale
Progettista Civile - Edile - Esperto Strutturista	Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura e iscrizione alla corrispondente Sezione del relativo Ordine Professionale
Progettista - Termomeccanico - Esperto Impiantista, Termotecnico, idraulico, antincendio	Professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla progettazione di impianti termotecnici, idraulici e antincendio (DM 5 agosto 2011)
Progettista prevenzione incendi	Professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla progettazione antincendio (DM 5 agosto 2011)
Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico	Professionista iscritto negli appositi albi professionali abilitato alla progettazione di impianti elettrici
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dell'opera abilitato ai sensi del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.	Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all' art. 98 del D. Lgs 81/2008)
Geologo	Laurea magistrale o quinquennale in Scienze geologiche, abilitazione all' esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale
presenza di almeno un giovane professionista (Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, n. 263)	Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale

7.4. indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art.83, c.8 del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. g) può essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ma deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5. Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2..

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non sono sanabili con il soccorso istruttorio - **e quindi sono causa di esclusione dalla gara:**

- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento:

- la mancata presentazione della dichiarazione dell'ausiliaria di cui al c. 1 dell'art.89 del Codice *“dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”* se non dimostrabile la data certa (es. firma digitale) di sottoscrizione anteriore a quella di scadenza per la presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art.31, c. 8 del Codice e fermo restando il divieto di subappalto della relazione geologica.

Resta, comunque, in capo al progettista la responsabilità esclusiva.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, nel caso di subappalto qualificante, è motivo di esclusione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, c. 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

12. CONTRIBUTO ANAC E IMPOSTA DI BOLLO

I concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo previsto in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 65 del decreto n.34/2020 (GURI n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21).

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto indicato nel presente disciplinare dovrà essere presentata copia del modello F23 debitamente compilato e quietanzato. L'imposta di bollo ammonta ad € 16,00 da riferire sia all'istanza di partecipazione che all'offerta economica (n.2 bolli da € 16,00 cad.)

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

CODICE UFFICIO: TAU

CAUSALE: non prevista per il bollo

DESCRIZIONE: IMPOSTA DI BOLLO CIG 8327975E5D

CODICE TRIBUTO: 456T

Il C.F. della Provincia di Pescara 00212850689

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma <https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/>, entro e non oltre le ore

10:00 del 30.07.2020. È motivo di esclusione la presentazione dell'offerta e/o di documenti con modalità diverse indipendentemente dalla data di trasmissione.

13.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n.445 ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del rappresentante legale con firma digitale;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

13.2. la documentazione potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445;

13.3. in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di residenza.

13.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi

risulteranno preesistenti e comprovabili con documenti **di data certa** (firma digitale o autenticata) anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **2 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, ovvero di presentazione di documenti non coerenti con quanto richiesto, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara senza ulteriori richieste.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio1 indicato nel bando la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

15.1. la Documentazione amministrativa consiste in:

A1) istanza di partecipazione, debitamente corredata dalla ricevuta del modello F23 per la marca da bollo, preferibilmente sul modello "*istanza*";

A2) DGUE;

A3) dichiarazioni integrative sulla base del modello messo a disposizione "*integrazione al dgue*";

A4) eventuale documentazione in relazione alle diverse forme di partecipazione (es.: dichiarazione rtp, procura ecc...).

A5) Documentazione a corredo di cui al punto 15.3.2

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente riporta anche i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI

Nel caso di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere prodotta anche copia dell'atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.

CONSORZI ART. 46 C. 1, LETTERA f)

Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, c. 1, lettera f) del Codice deve essere prodotta anche copia conforme della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DGUE Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 messo a disposizione.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: a cura della S.A.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente riporta tutte le informazioni le informazioni pertinenti.

Si precisa che per le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE che dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice, già indicati nell'istanza dovrà essere compilata e sottoscritta dichiarazione separata sulla base del modello messo a disposizione (*altri soggetti*).

Se del caso i dati del ricorso all'avvalimento (**sezione C**)

Nel caso di avvalimento dovranno essere allegati anche DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 1 del Codice, (resa utilizzando l'apposito MODELLO "*avvalimento ausiliaria*") sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di subappalto compilare la **sezione D**

Il concorrente, indica l'elenco analitico delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si fa ricorso al soccorso istruttorio.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente disciplinare e dalle leggi in materia.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

la se. D se ricorre il caso.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente:

- dal professionista nel caso di professionista singolo;
- da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri nel caso di studio associato,
- dal legale rappresentante nel caso di società o consorzi.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti nel caso di aggregazione di rete,;
- dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre nel caso di consorzi stabili;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Ugualmente le dichiarazioni dovranno essere rese anche da tutti i soggetti cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. c-bis), c-ter, c-quater),f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2. dichiara** i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice oppure la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e num. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. f): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

9. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, c.17, della l. 190/2012) di cui a con DP n.3/2020. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della l. 190/2012.

10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di G.P.n.144 del 30.12.2013 reperibile sul sito web dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

11. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);

13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica non pec ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17. dichiara la propria posizione rispetto all'art. 1bis, c. 14, della L.383/01 ss.mm.ii. (se del caso);

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, c. 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n.9 (protocollo di legalità); n.10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n.15 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** (privacy) e, ove pertinente, n.16 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn.I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, c. 3); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 15 (privacy) e, ove pertinente, n. 16 (concordato preventivo).

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. quietanza del modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e sulla dichiarazione di offerta economica (tot. € 32,00)

19. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore nel caso di dichiarazioni sottoscritte con firma autografa e scannerizzate;

20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;

21. PASSOE di cui all'art. 2, c. 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente CONFORME alla tipologia di concorrente (rti, avvalimento ecc.);

Per gli studi associati

22. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, c. 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del c. 2.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Analitici. L'attribuzione dei punteggi pertanto fa seguito alla tipologia della valutazione: discrezionale con valutazione qualitativa, analitica con valutazione quantitativa.

Fondamentalmente la valutazione è incentrata sulla base dei criteri che tengono conto:

- a) della professionalità dell'offerente/proponente - dell'adeguatezza dell'offerta;
- b) delle caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- c) dei criteri premianti di cui al CAM

Le tabelle che seguono articolate con i sub criteri costituiranno la griglia relativa per la valutazione.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	professionalità, adeguatezza desunta da n. 2 servizi negli ultimi 10 anni simili a quello di cui all'incarico da affidare	15	A.1.1	Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento	15
		10	A.1.2	Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale.	10
TOTALE PUNTI					25

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
	criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	Qualità nell'esecuzione del servizio proposto e coerenza con la concezione progettuale da assicurare	50	B.1.1	Qualità della proposta progettuale	20
			B.1.2	Impostazione e metodologia di approccio	10
			B.1.3	Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto - Impiego BIM	20
TOTALE PUNTI					50

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)					
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"					
	criteri di valutazione				punti D
1	Miglioramento prestazionale del progetto				5

In definitiva l'intento è quello di assicurare un prodotto progettuale a cura di un offerente/proponente che abbia la dovuta esperienza di campo per aver svolto progettazioni simili, con contenuti innovativi tecnologici e nell'insieme sostenibile (**peso 25**), che assicuri una qualità della progettazione eccellente al passo con i tempi e con un razionale approccio e strumenti informatici in grado di assicurare il massimo dell'eccellenza oggi possibile (**punti 50**), che assicuri il rispetto dei criteri minimi ambientali (**punti 5**) e in tempi contenuti (**punti 5**) al fine di accelerare l'intero iter di esecuzione dell'opera. In definitiva la progettazione dovrà garantire un prodotto all'avanguardia per l'architettura, le strutture, gli impianti, per l'impatto sull'ambiente, per la flessibilità anche di riconversione omogenea, per il confort, per l'utilizzo, per la gestione, per la sostenibilità economica, ecc...

1.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà sulla base del metodo **aggregativo compensatore**. La valutazione complessiva dell'offerta è effettuata con la formula di seguito riportata:

$$P(i) = \sum(n) (W_i \times V(a)_i)$$

dove: P(i) = indice di valutazione dell'offerta i-esima;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

n = numero dei requisiti.

Per ciò che attiene alla formulazione dell'offerta tecnica di tipo qualitativo, si procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), da parte di ciascun commissario di gara per ciascun elemento di valutazione di ciascuna offerta. Si procederà al calcolo delle medie e si trasformeranno le medie (per ciascun elemento della singola offerta da parte dei commissari) in coefficienti definitivi. Individuata per ciascun requisito la media più alta, che sarà posta uguale a 1 (uno), si proporzioneranno a tale media massima le medie provvisorie già calcolate, ottenendo le medie definitive. Si otterranno, in ultimo, i punteggi attribuibili in relazione ai pesi definiti preliminarmente per ciascun elemento di valutazione, quale somma dei prodotti delle medie definite per i relativi pesi.

I coefficienti previsti e attribuibili dai commissari in modo discrezionale motivato sono quelli di cui alla tabella che segue con le esplicitazioni a seguire.

1	PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	1,0
2	PROPOSTA BUONA	0,75
3	PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE	0,50
4	PROPOSTA SUFFICIENTE	0,30
5	PROPOSTA INSUFFICIENTE	0,00

1- PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE

La proposta che assicurerà a pieno gli obiettivi. Costituirà proposta completa ed esaustiva in ogni sua parte. Sarà supportata da un gruppo di lavoro con esperienze affini quale garanzia del conseguimento delle finalità de-quo, evidenzierà le peculiarità del prodotto finale rilevante architettonicamente, strutturalmente, tecnologicamente, della gestione della filiera progettuale, della innovazione, della sostenibilità, di quant'altro ai criteri di valutazione. Sarà frutto di una ottima

impostazione del gruppo di lavoro e di strumenti informatici disponibili che, tra l'altro, dovrà emergere chiaramente.

2- PROPOSTA BUONA

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è inferiore qualitativamente a quella ritenuta ottima per contenuti e definizione richiesti rispetto alle peculiarità di cui ai pesi dei sub-criteri stabiliti. In altri termini è tale la proposta completa sicuramente ma non definita perfettamente.

3- PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE

La proposta che pur garantendo il raggiungimento degli obiettivi è decisamente inferiore qualitativamente a quella ritenuta buona per contenuti e definizione richiesti rispetto alle peculiarità di cui ai pesi dei sub-criteri stabiliti. La proposta analizzata con i criteri di valutazione evidenziati non fa emergere la completa esaustività, definizione e completezza o tali aspetti sono incerti e presentano margini oscuri, ma pur sempre aspetti trattati.

4- PROPOSTA SUFFICIENTE

È la proposta che, comunque, garantisce gli obiettivi da perseguire, ma in maniera normale. Proposta da ritenersi priva di identità, priva di innovazione. Tale valutazione è riservata alle proposte standard del mercato

5- PROPOSTA INSUFFICIENTE

La proposta che risulta inadeguata e al di sotto degli standard chiesti. Proposta anche carente per non aver sviscerato la medesima sotto tutti gli aspetti oggetto di valutazione.

DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà consistere in una **relazione** articolata come di seguito rappresentato.

In ordine a:

A) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta.

Professionalità, adeguatezza desunta da n. 2 servizi già svolti compatibili con l'incarico da affidare, che rappresenta il primo criterio di valutazione della proposta, il concorrente proporrà specifica relazione di max n. 8 fasciate complessive, formato A4, con ulteriore relativa documentazione grafica afferente, con la quale il concorrente/proponente candidato, introduce la proposta. La stessa dovrà essere corredata da massimo n.2 (due) servizi simili a quello in oggetto di affidamento e già assolutamente completati, anche in parte (preliminare, fattibilità, definitivo, esecutivo), antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi comunque relativi all'ultimo decennio di attività del concorrente/proponente. I servizi presentati e relativi agli interventi proposti possono anche essere compatibili o affini con quello in oggetto, così come stabilito dalle Linee Guida ANAC o discendente dalle tariffe professionali, facendo specifico riferimento alle categorie e ID di opere di cui alla Tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016 previste nel presente appalto.

A titolo puramente orientativo a relazione potrà essere costituita dalla parte generale introduttiva e successivamente dalla parte inerente ai sub-criteri di valutazione indicati.

La relazione de-quo dovrà far emergere chiaramente la capacità del gruppo di lavoro (concorrente/proponente) di saper progettare con modalità al passo con lo sviluppo. I contenuti delle proposte di cui ai servizi già svolti saranno attentamente valutati in relazione al periodo di riferimento.

Verranno pertanto valutati i servizi secondo la scala dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 di cui in precedenza ed espressi dai commissari apprezzando rispettivamente:

- a) c.r. al sub-criterio A.1.1.: Congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento, ovvero:
 - affinità dei servizi già esperiti con quelli oggetto di affidamento sia per il livello di sviluppo che di attuazione. Affinità presso che totale (servizi

simili), livello esecutivo di sviluppo e cantierizzazione avvenuta con interventi definiti rappresentano elementi imprescindibili per una ottima valutazione del punto;

- approccio architettonico, inserimento nel contesto e problemi ambientali, approccio strutturale, impiantistico, sostenibilità, manutenzioni e gestione, innovazione e tecnologie in generale devono emergere quali elementi peculiari dei servizi svolti e presentati;

In via generale tuttavia i servizi presentati dovranno assicurare **assolutamente** la rispondenza ai seguenti aspetti:

congruenza e affinità dei servizi svolti dal punto di vista architettonico, dimensionale, tipologico, strutturale ed impiantistico, in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di affidamento. La commissione, nel passo specifico, valuterà, tra l'altro, l'affinità dei servizi presentati dal punto di vista architettonico, strutturale, tipologico, del contesto di intervento. Saranno apprezzati dalla Commissione Giudicatrice dimensioni, caratteristiche e destinazione d'uso del polo scolastico progettato come desumibili dai seguenti fattori: numero di alunni, destinazione d'uso (scuola primaria, secondaria o polo scolastico comprensivo di scuole di diverso ordine e grado) presenza di palestra a norma CONI, presenza di laboratori didattici a destinazione specifica e presenza di area verde attrezzata con percorsi pedonali, area di ritrovo e area destinata a verde sportivo, presenti nel polo scolastico di cui ai servizi di progettazione già svolti. Altresì saranno adeguatamente valutate le soluzioni caratterizzate da una elevata flessibilità funzionale, potenziale trasformabilità e implementabilità impiantistica.

Per flessibilità funzionale si intende una progettazione che consenta sia la definizione di spazi il cui utilizzo possa essere organizzato per attività fra loro diverse (es. uffici, sale riunioni, aule, laboratori, etc.), sia un'ottimale trasformabilità nel tempo a fronte di eventuali nuove esigenze sopravvenute.

Saranno premiate le proposte che prevedano soluzioni distributive innovative che, anche attraverso la separazione agevolmente reversibile e non permanente di gruppi di aule in nuclei indipendenti, consentano - qualora necessario - la futura suddivisione del plesso in scuole di indirizzo differente.

Ma nello specifico sarà posta l'attenzione dei commissari anche sulle soluzioni architettoniche adottate e rispetto dell'ambiente, utilizzo dei materiali e sostenibilità, contenimento energetico conseguenti sia all'utilizzo dei materiali che alle forme e volumi definiti, soluzioni strutturali adottate, piani delle manutenzioni nel tempo ed efficacia delle proposte progettuali, fruibilità delle strutture in senso ampio anche da parte della collettività extrascolastica, sicurezza e confort.

b) c.r. al sub-criterio A.1.2.: Innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale

- sistemi innovativi e soluzioni tecnologiche al passo. L'esigenza odierna è quella di assicurare soluzioni innovative dal punto tecnologico, tali che il prodotto riveniente dal cantiere sia altrettanto innovativo tecnologicamente in quanto frutto di una analoga progettazione dalle medesime peculiarità. Saranno maggiormente e sicuramente meglio apprezzate quelle progettazioni che hanno tenuto ben conto delle ex nuove frontiere del mercato dell'epoca di riferimento. Questa peculiarità del gruppo proponente fa sì che oggi la metodologia di approccio sia la **medesima** con i riferimenti di mercato evoluti. Il mercato odierno, infatti, è in grado di assicurare con prodotti per le costruzioni ma anche con soluzioni impiantistiche e tecnologiche, nuovi sistemi sostenibili, economicamente convenienti, in grado di generare volumi edificati rispettosi dell'ambiente, sinergici con l'ambiente stesso, soluzioni economicamente sostenibili in generale. Questo patrimonio del mercato, in continua evoluzione deve saper essere trattato dal gruppo proponente.

Con riferimento a detto punto le progettazioni costituenti i servizi già svolti devono riportare **a pena della non valutazione** e quindi per l'attribuzione dei punteggi quanto appresso:

- l'Ente committente;
- la descrizione dell'opera progettata e l'importo dei lavori, la definizione, gli estremi di approvazione del progetto;
- obiettivi della progettazione (o di altro servizio) e risultati conseguiti, con specifico riferimento agli aspetti architettonici, strutturali, edili ed impiantistici, altro di interesse, ecc...;
- l'indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione delle caratteristiche principali dei servizi di architettura e ingegneria svolti;
- la precisazione di aver concluso la prestazione del servizio di ing./arch, anche parziale;
- attestazione di regolare esecuzione della prestazione, eventuale validazione del progetto, altro ritenuto utile dal concorrente.
- il luogo di esecuzione, data inizio e fine dei lavori eventuali. In questo caso anche una relazione di riscontro sui risultati conseguiti tenuto conto degli obiettivi iniziali;

le suddette informazioni devono essere proposte nei modi delle attestazioni a termine di legge per la loro validità anche ai fini di eventuali controlli dell'Ente affidatario.

In ordine a:

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA.

Qualità nell'esecuzione del servizio proposto e coerenza con la concezione progettuale da assicurare, che rappresenta il secondo criterio di valutazione della proposta. Il concorrente proporrà specifica relazione di max n. 8 fasciate complessive, formato A4, con ulteriore relativa documentazione grafica afferente, con la quale lo stesso concorrente/proponente candidato esporrà, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative che intende proporre anche al fine di ottimizzare tutta la filiera delle attività e delle scelte per soluzioni ottimali sotto tutti i profili da perseguire (tecnico, economico, temporale, esecuzione di cantiere, impatto temporale e definitivo, ecc..). Per tale punto si terrà debitamente conto nella proposta dei contenuti del Capitolato d'onere relativo alla prestazione professionale in argomento, della rispondenza agli atti progettuali messi a disposizione dalla stazione appaltante costituenti il progetto primo classificato al concorso di idee espletato dal M.I.U.R., con particolare risalto al rispetto dei principi di cui alle Linee Guida M.I.U.R. *"#Scuole Innovative"*: realizzazione di ambienti didattici innovativi, allestimento di setting didattici diversificati e funzionali ad attività differenziate; attività laboratoriali specialistiche tanto per ambito disciplinare che per tipologia di strumentazione necessaria; sostenibilità ambientale, energetica ed economica, presenza di spazi verdi, coinvolgimento dei soggetti interessati e loro partecipazione attiva; permeabilità, flessibilità degli spazi e fruibilità di tutti gli ambienti; attrattività degli spazi anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; concezione dell'edificio come strumento educativo finalizzato allo sviluppo delle competenze sia tecniche che sensoriali nell'ottica del benessere individuale e della socialità con l'ausilio delle potenzialità offerte dalla connettività diffusa in condivisione con il territorio.

A titolo puramente orientativo pertanto la relazione potrà essere costituita dalla parte generale introduttiva e successivamente dalla parte inerente ai sub-criteri di valutazione indicati. Verrà quindi valutata la proposta secondo la scala dei coefficienti discrezionali variabili tra 0 e 1 di cui in precedenza ed espressi dai commissari apprezzando:

a) **c.r. al sub-criterio B.1.1.:** Qualità della proposta progettuale

- dovrà specificare le modalità di svolgimento dell'incarico dal punto di vista quanti-qualitativo, con riferimento all'approccio alla progettazione, soprattutto con riferimento al mercato odierno. Sarà tenuto conto pertanto delle previsioni di utilizzo di nuovi materiali, di nuove tecnologie strutturali, impiantistiche, tecnologiche in generale, delle tecniche di analisi, di possibili simulazioni, per la previsione veritiera dei risultati attesi, ecc...

In particolare dovranno essere dettagliate in maniera chiara ed esaustiva le soluzioni proposte per l'approccio riferite al progetto primo classificato in relazione a:

- copertura sostenibile (soluzioni per l'aerazione di spazi interni), raccolta e riuso di acqua piovana e pannelli fotovoltaici;
- blocco attività collettive (soluzioni per serre didattiche, colture e giardini);
- blocco attività didattiche;
- sostenibilità ambientale, energetica ed economica, cioè rapidità di costruzione, riciclabilità dei componenti e dei materiali di base, alte prestazioni energetiche, utilizzo di fonti rinnovabili, facilità di manutenzione;
- permeabilità e flessibilità degli spazi;
- attrattività degli spazi per contrastare la dispersione scolastica.

La proposta progettuale sarà inoltre valutata anche in relazione agli aspetti connessi al **"green building"**, come modo sostenibile di edificare l'ambiente costruito.

Infine anche informazioni riguardo l'approccio alla definizione dei volumi, con la loro forma in pianta, sezioni, prospetti sia come inserimento nel contesto ma anche come soluzione ottimale per coniugare tutti gli obiettivi architettonici, strutturali ed impiantistici sarà debitamente apprezzata (valutazione questa già apprezzata/evidenziata dalla commissione nei servizi affini)

La Commissione giudicatrice valuterà positivamente l'impiego di fonti rinnovabili ed energie alternative, la definizione di un edificio efficiente dal punto di vista energetico. In particolare saranno valutati anche i benefici in termini di impatto ambientale della soluzione proposta.

b) **c.r. al sub-criterio B.1.2.:** Impostazione metodologica di approccio

- Intesa come articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. La commissione giudicatrice valuterà positivamente le proposte che dimostreranno completezza e padronanza della **tempistica di esecuzione, sia delle fasi progettuali che delle fasi lavorative per la realizzazione dell'opera** in relazione alla finalità di perseguire (considerando le due macro fasi progettuali: definitiva ed esecutiva e le sottofasi che il concorrente individuerà). La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente un organico e strutturato programma di interazione con la committenza in tutti i contesti (incontri organizzati dalla stazione appaltante, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), una efficace modalità di organizzazione dello scambio di informazioni con il RUP e/o con le figure da lui indicate e con i rappresentanti dell'istituto scolastico (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti.

La relazione esplicherà anche informazioni che il proponente/concorrente intende mettere in campo con la relativa assegnazione dei ruoli, la completezza e copertura di tutte le attività previste e richieste con figure specialistiche del campo.

c) **c.r. al sub-criterio B.1.3.:** Strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto - impiego BIM

- dovranno essere indicate con precisione e concretezza l'elenco degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto,

l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture che consentono di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche (metodologia di modellazione e gestione BIM) in conformità a quanto previsto dall'art. 23, c. 1, lettera h) e c. 13 del Dlgs 50/2016.

Resta stabilito che la Commissione Giudicatrice valuterà positivamente l'offerta per la quale la relazione garantisca una struttura informatica efficace e funzionale, in ordine a tutte le tematiche progettuali da sviluppare (programmi per lo sviluppo del progetto a livello strutturale, impiantistico, edilizio, antincendio, acustico, termico, di gestione dei computi etc..).

Il progetto dovrà essere sviluppato, preferibilmente secondo quanto disposto all'art. 23 c. 1 lett h) e c. 13 D. Lgs 50/2016 e s. m.i, utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (BIM) in modo da consentire l'impiego dei modelli 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il ciclo di vita, dalla progettazione e documentazione alla costruzione e al supporto in cantiere, nonché alla manutenzione.

In particolare dovranno essere consegnati gli elaborati di progetto in formato interoperabile aperto non proprietario, in maniera da consentirne il costante aggiornamento nella successiva fase di realizzazione (progetto di dettaglio, variante, As Built etc...).

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la relazione metodologica che riporti esaustivamente una previsione e descrizione dei modelli informativi che verranno a costituire il progetto, chiarendo come il progetto renderà possibile la definizione del WBS di costruzione (work breakdown structure), il sistema di pianificazione e monitoraggio del processo di costruzione (coordinamento attività di cantiere, controlli dimensionali, la gestione integrata di quantità e costi, l'aggiornamento del modello con lo stato di avanzamento lavori) e la predisposizione del modello As Built per l'utilizzo dello stesso in fase di esercizio e manutenzione.

C) CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)

Con riferimento ai **Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)** il concorrente dovrà redigere:

una relazione di max 4 facciate , formato A4, con ulteriore relativa documentazione grafica afferente, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" che evidenzii il miglioramento prestazionale del progetto.

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente la proposta progettuale che preveda prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri di base descritti nell'allegata relazione "Criteri ambientali minimi» del DM 11/10/2017". A tal uopo il concorrente proporrà una relazione con la quale dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di:

- materiale da costruzione derivante da materie prime rinnovabili;
- materiali caratterizzati da un contenuto minimo di materiali post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal di assemblaggio dei prodotti complessi;
- materiali estratti, raccolti o recuperati nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo.

Si precisa che ai fini della valutazione dell'offerta tecnica non si terrà conto delle schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto indicato ai punti che precedono. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene conto di eventuali testate o indici.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

La documentazione e le relazioni elencate ai punti che precedono costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, c. 1 del Codice) ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall'articolo 46 del Codice.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, c. 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica, **pena l'esclusione**.

Ai sensi dell'art. 24, c. 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita nella documentazione.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'Offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

PER ESSERE AMMESSO ALL'APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE È PREVISTO IL

PUNTEGGIO MINIMO SULL'OFFERTA TECNICA DI 50/80

(non concorre al calcolo della soglia di sbarramento il punteggio dell'offerte tempo)

17. OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO

D	TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (DA INSERIRE NELL'OFFERTA ECONOMICA)	
	criteri di valutazione	punti T
1	Miglioramento del tempo di svolgimento del servizio	5
TOTALE PUNTI		5

E	OFFERTA ECONOMICA PER LA PRESTAZIONE	
	criterio di valutazione	punti T
1	ribasso sull'importo a base di gara	15
TOTALE PUNTI		15

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPO

L'offerta tempo, preferibilmente presentata sul modello messo a disposizione "offerta economica e tempo" riguarda l'offerta migliorativa sul tempo necessario alla realizzazione dell'intera progettazione delle opere rispetto al tempo fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna del servizio.

Nel dettaglio l'offerta tempo è sostanzialmente corredata da un cronoprogramma di tipo GANTT che terrà conto dei tempi necessari alla attuazione delle fasi progettuali.

Gli elaborati da presentare sono costituiti da:

- Cronoprogramma GANTT in formato A3;
- Relazione in formato A4 che dovrà giustificare inequivocabilmente l'offerta temporale, pena la non valutazione dell'offerta.

Ancorché criterio quantitativo il ribasso sul tempo di esecuzione dovrà essere proposto in misura aderente alla complessità delle attività da espletare e la Commissione valuterà il cronoprogramma.

Per la valutazione dell'offerta tempo di tipo quantitativo, verrà utilizzata la formula di seguito riportata.

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

R_a = valore offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente;

Il coefficiente sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto.

Il ribasso del tempo sarà considerato in relazione ai giorni massimi previsti di 240 tuttavia il concorrente dovrà indicare i giorni per la redazione di entrambi i livelli progettuali.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto attiene alla valutazione dell'offerta economica di tipo quantitativo, verrà utilizzata la formula di seguito riportata.

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno);

R_a = valore offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto.

L'offerta Economica, a pena di esclusione, preferibilmente presentata sul modello messo a disposizione "offerta economica e tempo" deve essere costituita dalla dichiarazione di ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

"Per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'articolo 95, c. 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica"(ANAC : bando tipo n. 3 paragrafo 3 e delibera n. 208 del 26.2.2020).

L'offerta economica e l'offerta tempo dovranno essere espresse in un'unica dichiarazione (preferibilmente sul modello messo a disposizione).

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere del ribasso percentuale e dei giorni della prestazione, verrà preso in considerazione il valore indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'attribuzione dei punteggi avverrà come disciplinato al passo specifico della presente. Valutazione quantitativa.

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli oo. ee. che costituiranno il Concorrente con qualifica idonea .

L'offerta economica e l'offerta tempo sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Non sono ammesse le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 3 del Codice. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica (A+B+C)	80
Economica (E)	15
Tempo (D) (da inserire nell'offerta economica)	5
TOTALE	100

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come somma dei punteggi

attribuiti ai singoli elementi di valutazione. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che ha raggiunto un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica. Se anche quest'ultimo punteggio è uguale, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art.95, c. 12, del Codice, la S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 (Tariffa Allegata) e del D.M. 20.8.1992, la dichiarazione di offerta economica è assoggettata ad imposta di bollo nella misura di €16,00. La mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta tramite la competente Agenzia delle Entrate. Per il bollo sull'offerta economica vale quanto già precisato per l'istanza.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

1. La seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo presso la sede centrale dell'Ente in Piazza Italia, 30, il giorno **30.07.2020 alle ore 15:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli oo.ee. interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. È consentita la partecipazione di un solo soggetto per ogni concorrente. Restano valide le prescrizioni per il contenimento del COVID-19. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. **Le attività di gara saranno visibili sulla piattaforma telematica in cui è possibile anche "intervenire" con apposita chat.**

2. Le eventuali successive sedute pubbliche saranno stabilite dall'autorità di gara/Commissione giudicatrice al termine di ogni sessione di lavoro e comunicate ai concorrenti solo tramite la piattaforma telematica e solo se NON consecutive (non si terrà conto dell'interruzione per festività e/o sabato e domenica).

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire i plichi informatici e:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ai fini dell'ammissione;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, anche unico per più sedute.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la S.A. procede alla verifica sulle dichiarazioni sostitutive presentate in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle stesse (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e /o tramite richiesta ai competenti enti.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP assegnerà gli atti alla commissione giudicatrice, appositamente nominata dalla S.A..

Trattandosi di procedura interamente telematica ed essendo quindi garantita l'invulnerabilità delle offerte non si ritiene necessario procedere in seduta pubblica all'apertura dell'offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare ma sarà dato atto degli stessi nel verbale delle operazioni di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (50/80) e comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art.76, c. 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, appositamente comunicata ai concorrenti, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e di tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art.76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le comunicazioni di esclusione saranno inviate entro 5 giorni (ex art.76 Codice Contratti) dalla conclusione delle operazioni di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,

avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, procede all'esclusione, redigendo apposito verbale.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dei seguenti articoli.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica dell'anomalia, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, tramite il sistema AVCPass o diretta al concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 120 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario ed ammontano presuntivamente ad € 1.600,00.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 1.800.00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

La Provincia si riserva la facoltà di dare inizio alla prestazione nelle more della stipula contrattuale.

La Provincia si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, c. 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento o il completamento del servizio.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, c. 4 del Codice per tutti i professionisti esecutori.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla S.A.. Si richiama espressamente il d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 in particolare l'art. 5.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, c. 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pescara rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 10 L. N. 196/03 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

Il trattamento dei dati personali conferiti in occasione della partecipazione a gare indette dalla Provincia è effettuato dalla Provincia stessa per l'assolvimento degli obblighi derivanti da norme di legge e di regolamento che disciplinino il procedimento di scelta del contraente, anche con l'ausilio di procedure informatiche. Detto trattamento è svolto con modalità tali da garantire, in ogni caso, liceità, correttezza, pertinenza, esattezza così da assicurare nel modo migliore la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione, nel rispetto della vigente normativa.

Il conferimento dei dati di che trattasi è obbligatorio in base alla vigente normativa, pena l'impossibilità di partecipare alle gare indette da questo Ente.

Possibili destinatari dei dati personali sono gli enti certificatori dei dati oggetto delle autocertificazioni presentate (per un confronto finalizzato alla verifica della veridicità delle stesse dichiarazioni rese) ed eventuali altri soggetti cui sia necessario rapportarsi per disposizione di legge o di regolamento, personale interno della stessa Provincia coinvolto nel procedimento, imprese concorrenti che abbiano diritto di accesso agli atti di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n.241 del 07/08/1990 e s. m. e i..

Sono invece oggetto di diffusione, cioè resi pubblici nei confronti di destinatari non determinati, tramite affissione all'Albo Pretorio e inserimento sul sito Internet dell'Ente di idoneo avviso e con le eventuali modalità altre previste da specifiche disposizioni di legge e di regolamento, i dati identificativi delle ditte partecipanti alle procedure di scelta per l'individuazione del soggetto destinato a contrarre con la Provincia, in particolare con riferimento all'impresa aggiudicataria.

Il responsabile del trattamento è il dirigente cui compete la sottoscrizione del contratto.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge in esame.